

#### 1.1.1.1.1.

### **M19.02 - Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)-Stimolare lo sviluppo locale**

Sottomisura:

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

#### 1.1.1.1.1.1.

Descrizione del tipo di intervento

### **ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA CLLD**

Esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Supporto all'attuazione delle operazioni delle SSL)

L'operazione consiste nella possibilità di realizzare interventi individuati da ciascun GAL nella propria Strategia di Sviluppo Locale in coerenza con la Strategia del PSR.

I criteri di selezione che sono applicati nei bandi emessi dai GAL sono individuati ed elaborati dai GAL e verificati dall'Autorità di Gestione: i GAL devono adottare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse in conformità dell'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il valore aggiunto di LEADER rispetto ad altre misure del PSR consiste nella capacità di:

- coinvolgere le comunità locali nei processi di sviluppo;
- affrontare il tema dello sviluppo locale in modo complessivo, oltre che partecipato;
- definire obiettivi concreti, pertinenti e significativi rispetto alla situazione del territorio e ai punti critici individuati;
- porre in essere un complesso di azioni coordinate e coerenti capaci, nel loro complesso, di raggiungere gli obiettivi individuati;
- sostenere misure e progetti innovativi;
- sostenere progetti di cooperazione.

Per quanto riguarda i meccanismi di coordinamento con le altre misure del PSR si rimanda alla sezione 8.2.16.3.2.11.

L'operazione 19.2 è attuata dai GAL, che sono i beneficiari della sottomisura 19.2 nel suo complesso.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti:

- imprese singole e associate;
- persone fisiche residenti nelle zone rurali;
- enti locali singoli e associati.

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza generale, da cui possono trarre vantaggi l'economia, l'ambiente o la popolazione dell'area

di pertinenza ed in cui è dimostrato che il GAL ha una competenza e capacità specifica. Queste operazioni devono essere selezionate contestualmente alla selezione dei GAL.

#### 1.1.1.1.2.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto

La sottomisura 19.2 supporta i costi sostenuti dai GAL per la realizzazione delle strategie di sviluppo locale.

#### 1.1.1.1.3.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35.

#### 1.1.1.1.4.

Beneficiari

I beneficiari della sottomisura 19.2 sono i GAL

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione 8.2.16.3.2.1.

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che più del 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda in particolare l'esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi:

- i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia personalità giuridica;
- i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell'ambito di operazioni selezionate dal GAL;
- i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, la selezione è affidata all'autorità di gestione.

#### 1.1.1.1.1.5.

##### Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi sostenuti dal GAL per l'esecuzione delle operazioni contemplate dalla strategia di sviluppo locale LEADER. Le categorie di spese ammissibili sono le medesime delle singole operazioni di riferimento del PSR, laddove compatibili. Sono altresì ammessi costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi della strategia di sviluppo locale.

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente "ex ante" tutti i costi ammissibili.

In linea generale sono ammissibili:

- investimenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

#### 1.1.1.1.1.6.

##### Condizioni di ammissibilità

Qui di seguito si definiscono le condizioni di ammissibilità dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale. Le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni sono definiti dai GAL e approvati dall'Autorità di gestione, in coerenza con il PSR e la SSL.

##### Condizioni di ammissibilità dei GAL:

- Partenariato rappresentativo delle focus area prescelte;
- partenariato costituito da partner privati per almeno il 50% del potere decisionale
- individuazione di un capofila amministrativo e finanziario oppure costituzione del GAL in una struttura con personalità giuridica.

##### Condizioni di ammissibilità della strategia di sviluppo locale (SSL):

- la SSL deve riferirsi a un territorio rurale con non più di 150.000 e non meno di 10.000 abitanti;
- deve essere presente l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi SWOT;
- la SSL deve indicare la strategia, gli obiettivi di sviluppo territoriale in linea con le priorità individuate dall'Accordo di Partenariato, deve descrivere le caratteristiche integrate e innovative della strategia, la gerarchia degli obiettivi, i target misurabili per le realizzazioni e i risultati, l'analisi di coerenza con il PSR, il processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia, un Piano d'Azione che dimostri come gli obiettivi della SSL si traducano in azioni concrete tramite la concentrazione tematica prevista dall'AdP, una descrizione delle modalità di

gestione e sorveglianza e di valutazione, un piano di finanziamento.

- Tale strategia deve comprendere elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione e porsi come obiettivo lo sviluppo locale in termini di occupazione, valorizzazione di risorse locali, incentivazione di attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale, servizi per la popolazione, inclusione sociale, tutela dell'ambiente;
- individuazione dei temi su cui sviluppare progetti di cooperazione;
- rispetto delle soglie finanziarie minime (3 M€) e massime (12 M€) stabilite dall'accordo di partenariato.

#### 1.1.1.1.1.7.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto alla misura, coerenza con la strategia del PSR, qualità della progettazione, competenza dello staff del GAL, coerenza tra partenariato e strategia, prevenzione dei conflitti di interesse.

Per quanto riguarda in particolare il personale del GAL, sono oggetto di valutazione le competenze richieste per svolgere i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto riguarda la qualità della progettazione, si tiene conto del grado di coinvolgimento della comunità locale nella definizione della strategia di sviluppo locale; della concentrazione; dell'integrazione; dell'identificazione dei risultati da raggiungere; del rapporto tra costi di gestione e volume finanziario complessivo della strategia.

Per quanto riguarda le singole operazioni, i criteri di selezione – definiti dai GAL – si ispirano a principi di:

- pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale e alla strategia complessiva del PSR;
- efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia;
- efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati;
- valore aggiunto, nei termini precisati nella sezione 8.2.16.3.2.1.
- dislocazione nei territori più svantaggiati (Aree Rurali D).

#### 1.1.1.1.1.8.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in relazione al tipo di operazione realizzata.

#### 1.1.1.1.1.9.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 1.1.1.1.1.9.1.

*Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili

alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura dei procedimenti istruttori;
- R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
- R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio;
- R4 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.
- R5 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo.
- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.
- R9 Controllo e verifica del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità giuridica.
- R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per l'attuazione degli interventi nell'ambito della CLLD.
- R11 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.4., al fine di evitare i conflitti d'interesse.
- R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013).

#### 1.1.1.1.9.2.

##### *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori;
- R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
- R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati

dai beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione;

- R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno.
- R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del partenariato che si candidano a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).
- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione, sia dei candidati GAL e dei nuovi partenariati, sia della qualità di progettazione delle CLLD per le quali vengono inoltrate le domande di aiuto. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per il territorio (strategia bottom – up), nonché sotto il profilo della tutela ambientale.
- R9 Verifica dell'idoneità del soggetto che si candida a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo, sia documentale, sia tramite l'istituzione del RUCI.
- R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa. Infine, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “**Goldplating**”.
- R11 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4.
- R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014).

#### 1.1.1.1.1.9.3.

#### Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo

8.2.16.3.2.9.1., in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea).

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.2.4., 8.2.16.3.2.5., 8.2.16.3.2.6., 8.2.16.3.2.7.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.2.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di "feed back" (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

1.1.1.1.1.10.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

1.1.1.1.1.11.

Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione

del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il sostegno della misura Leader, nell'ambito della presente operazione, è ammesso per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente. Vedere sezione 8.2.16.3.3.11.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. Vedere sezione 8.2.16.3.1.11.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non sono previste eccezioni alla norma stabilita dall'art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il finanziamento dei gruppi di azione locale Leader è garantito dal solo FEASR, sia a livello di preparazione che di attuazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL ai sensi dell'art. 42 comma 2 reg UE 1305/2013. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione.

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell'ambito della strategia di sviluppo locale, il pagamento di anticipi è possibile nel caso si tratti di investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non

discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si stabilisce il seguente principio: gli interventi progettati/ realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenute dalle altre misure del PSR.

In particolare le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale.

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti nelle attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- gli investimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- la cooperazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale ad opera di partner pubblici e privati;

il coordinamento è garantito dall'autorità di gestione, che istituisce a questo scopo un apposito comitato di coordinamento con i GAL selezionati, che opera anche per realizzare sinergie tra le operazioni selezionate nelle diverse misure del PSR e quelle selezionate nell'ambito della misura 19.

I criteri per garantire il coordinamento e la sinergia tra le operazioni sono approvati dall'Autorità di gestione sentito il Comitato di sorveglianza e in accordo con i GAL.

L'Autorità di Gestione promuove o realizza direttamente iniziative di informazione e formazione rivolte ai GAL al fine di rafforzare le loro capacità di attuazione e coordinamento.